

L'ERRORE INEVITABILE IN MATERIA AMBIENTALE

un'eccezione al principio «Nemo censetur ignorare legem»

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali consentono di tornare ad affrontare un tema di costante attualità: **l'errore inevitabile nel settore del diritto penale dell'ambiente**. Tema, questo, di grandissima rilevanza pratica, in quanto dalla dimostrazione dell'inevitabilità dell'errore in cui è incorso l'imputato discenderà l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato e la conseguente non punibilità del comportamento tenuto.

Se, come ben noto, ai sensi dell'art. 5 cod. pen. “[n]essuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale”, giova ricordare come la Corte Costituzionale, con la storica sentenza 24 marzo 1988, n. 364, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di suddetta disposizione, nella parte in cui “non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile”, così di fatto aprendo le porte all'ammissibilità di errori “inevitabili”, tali da escludere la responsabilità penale del soggetto agente. Alla giurisprudenza è poi andato il merito di aver precisato il contenuto dell'espressione “errore inevitabile”, da ultimo con due interessanti sentenze, sempre in materia ambientale: Tribunale Milano, Sez. X pen., 11 novembre 2016, n. 12077 e Cass. Pen., Sez. III, 18 gennaio 2017, n. 2246, su cui si concentrerà la presente analisi.

Occorre anzitutto soffermarsi sulla pronuncia della Suprema Corte, la quale è stata confrontata al caso di un soggetto privato che, pur non essendo iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nel corso dell'anno 2013 aveva raccolto, trasportato e rivenduto rifiuti metallici ad un operatore professionale per un quantitativo tre volte superiore a quello fissato dall'art. 193, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 in materia di trasporti di rifiuti occasionali e saltuari.

La Corte di Cassazione non condivide le argomentazioni del Tribunale di Cuneo il quale aveva ritenuto che l'imputato fosse caduto in un errore scusabile. Conclusione, questa, a cui il giudice di prime cure era giunto in considerazione -in particolar modo- del modesto guadagno che l'imputato aveva tratto dalla cessione dei rifiuti e dalla sua qualità di privato cittadino, che, come tale, non sarebbe nella condizione di conoscere nel dettaglio la complessa normativa in materia di rifiuti.

La Suprema Corte ribadisce anzitutto come i limiti dell'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale debbano essere individuati in relazione alla specifica qualità del soggetto agente. Laddove per il cittadino comune è sufficiente l'ordinaria diligenza nell'assolvimento del dovere di informazione, tale obbligo è invece particolarmente rigoroso per coloro che svolgono un'attività in modo professionale.

Da qui ne discende il principio di diritto secondo cui “... né il carattere di frammentarietà di una disciplina normativa, né il fatto che sull’applicazione della stessa si siano formati diversi orientamenti... possono essere invocati a causa di ignoranza incolpevole della legge penale... facendo venir meno l’elemento soggettivo del reato, quando il soggetto che svolge professionalmente una specifica attività non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e per informarsi in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici”.

L’assolvimento di tale dovere di diligenza è inoltre richiesto pure al privato che intenda svolgere un’attività di gestione di rifiuti. Sicché, afferma la Corte, nel caso di specie anche un profano, che avesse operato diligentemente, avrebbe avuto consapevolezza che ciò che stava commerciando costituiva un bene soggetto ad un particolare regime di gestione e necessitava dunque di una qualche forma di autorizzazione.

In conclusione, ne discende che un soggetto potrà invocare un errore inevitabile qualora, a fronte della complessità della normativa ambientale, abbia dato prova di essersi attivato (con differente intensità, a seconda che rivesta o meno una qualifica professionale) richiedendo chiarimenti ai competenti organi amministrativi, rivolgendosi ad esperti del settore, o facendo affidamento su un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale.

Ciò chiarito, occorre ora esaminare la seconda sentenza citata, la quale offre un’interessante applicazione (non priva di elementi di novità) dei principi giuridici testé richiamati.

Il Tribunale di Milano ha assolto per difetto dell’elemento soggettivo il gestore di una società che, in assenza delle prescritte autorizzazioni, riceveva veicoli usati, i quali, dopo essere stati bonificati e smontati, venivano caricati in container e spediti dal porto di Genova in Paesi extra-UE.

A contrario di quanto sostenuto dall’imputato (secondo cui un’autorizzazione è necessaria solo qualora i veicoli siano destinati all’autodemolizione, e non anche semplicemente all’esportazione), il giudice ritiene che, alla luce della ricostruzione della *congerie* della normativa ambientale in tema di rifiuti, l’attività in esame possa essere inquadrata come “*preparazione per il riutilizzo*”, la quale costituisce gestione di un rifiuto ed è pertanto sottoposta al rilascio di autorizzazione ambientale.

Tanto premesso, il Tribunale considera però che l’imputato abbia agito in buona fede. “[L]a non sufficiente chiarezza del dato normativo, l’assenza di una giurisprudenza... sul punto, unitamente al fatto che nel periodo di attività in Italia... [l’imputato] si è rapportato in modo trasparente con le autorità amministrative senza che da esse venisse mai sollevato alcun dubbio sulla legittimità del suo operato” portano difatti l’organo giudicante a concludere che l’errore sulla legge in cui è incorso l’imprenditore sia scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen.

Sul punto, è interessante notare come, nella sentenza di assoluzione, tanta parte abbia rivestito la circostanza che l’imputato, soggetto qualificato ma cittadino straniero, eseguiva costantemente le procedure per la radiazione dei veicoli presso il Pubblico Registro Automobilistico e procedeva alla loro esportazione attraverso la dogana di Genova, dichiarando la natura dell’attività svolta e dunque

mai eludendo i controlli esercitati dai suoi interlocutori pubblici, i quali “*anche se... non sono mai stati quelli preposti al controllo ed alla tutela ambientale, ... [erano] comunque autorità competenti per procedure collegate a quelle oggi considerate*”.

Il Tribunale sembra dunque riconoscere rilevanza all’assenso tacito serbato dall’Amministrazione nei confronti dell’attività svolta dall’imputato, arrivando ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato qualora un soggetto, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, venga a contatto con organi amministrativi che, anche se non direttamente deputati al controllo e alla tutela dell’ambiente (*sic!*), non rilevino violazioni della normativa ambientale.

In disparte i profili di criticità di tale ragionamento, pare che il Tribunale di Milano si sia spinto oltre il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra analizzata. La Suprema Corte, come si è visto, ha posto a capo ai professionisti un dovere di informazione particolarmente rigoroso, giungendo a scartare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato solo laddove “*abbia[no] dimostrato di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e per informarsi in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici*”.

Al riguardo, la Corte EDU, nella sentenza 20 gennaio 2009 (ricorso n. 75909/01, *Sud Fondi srl ed altri c. Italia*), peraltro citata dallo stesso giudice milanese, ha chiarito come “*la portata della nozione di prevedibilità dipende in gran parte... dalla qualità dei suoi destinatari*” e “*non si oppone a che la persona interessata sia portata a ricorrere a consigli illuminati per valutare... le conseguenze che possono derivare da un determinato atto. Questo vale in particolare per i professionisti, abituati a dover dimostrare una grande prudenza nell’esercizio del loro mestiere. Da essi ci si può aspettare che valutino con particolare attenzione i rischi che quest’ultimo comporta*”.

L’importanza di affidarsi ad esperti qualificati è dunque chiaramente affermata e funge da fattore esterno che, al pari del comportamento positivo degli organi amministrativi, permetterà di escludere la rilevanza penale di un determinata attività.

Di tal ché, sarà interessante vedere se la sentenza del Tribunale di Milano, la quale sembra andare nel senso di un ammorbidimento della nozione di errore inevitabile, troverà un seguito o se, invece, rimarrà una pronuncia isolata.